



Regolamento sulla Difesa d'Ufficio 2025 del COA di Roma

Il Consigliere Marco Lepri, responsabile della Struttura Consiliare per la difesa d'ufficio, sottopone al Consiglio, per la sua approvazione, il seguente, aggiornato:

REGOLAMENTO DELLA DIFESA DI UFFICIO

Elenco ai sensi dell'art. 29 Disp. Att. C.P.P.

Il COA predispone i seguenti elenchi separati per la difesa di ufficio dinanzi al:

- 1) *Tribunale Ordinario (penale) e Corte di Appello (penale);*
- 2) *Tribunale per i Minorenni (penale) e Corte di Appello per i Minorenni (penale);*
- 3) *Tribunale Militare, Corte di Appello Militare e Tribunale di Sorveglianza Militare;*
- 4) *Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza (udienze ordinarie, nonché ex art. 41 bis O.P.);*
- 5) *Giudice di Pace (penale).*

Elenco - Settore Immigrazione

Il COA predispone i seguenti elenchi separati per la difesa di ufficio dinanzi a:

- 1) *Corte di Appello/Tribunale Ordinario - XVIII sezione civile/Giudice di Pace (civile)*
- competenti per le convalide comunitari ed extra-comunitari;
- 2) *Corte di Appello* - competente per le convalide ex c.d. Protocollo Italia-Albania, ratificato con la L. 14/24;

Gli elenchi sono aggiornati trimestralmente, a partire dal 1° gennaio di ogni anno, anche con riferimento all'elenco dei c.d. "riservisti" di cui appresso.

In relazione all'elenco ai sensi dell'art. 29 Disp. Att. C.P.P. si prevede quanto segue: sono iscritti in ciascun elenco, ove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, i difensori che ne fanno specifica richiesta attraverso apposita domanda.

Ciascun difensore, infatti, può chiedere di essere iscritto ad uno o a più elenchi a sua scelta. La designazione delle difese di ufficio per i prevenuti a piede libero avverrà con il sistema della rotazione automatica tra i nominativi di tutti gli iscritti a ciascun elenco per mezzo di un sistema informatizzato con linea telefonica dedicata.



Il COA predisponde, altresì, per le persone in stato di arresto, di fermo o comunque detenzione, nonché per gli atti urgenti e le sostituzioni urgenti, turni giornalieri di reperibilità.

Il turno arresti e fermi è previsto per il Tribunale Ordinario, per il Tribunale per i Minorenni e per il Tribunale Militare.

Il predetto turno ha carattere giornaliero, con inizio della reperibilità alle ore 09,00 e termine alle ore 09,00 del giorno seguente.

Il COA predisponde per ciascun elenco, infine, turni giornalieri di difensori che dovranno garantire la propria reperibilità, nonché turni di c.d. “riservisti” chiamati a sostituire i titolari del turno in caso di loro impossibilità.

Sono predisposti registri di presenza per l’effettuazione del turno.

I turni sono così ripartiti:

Tribunale ordinario e Corte di Appello

- 24 difensori dinanzi al Tribunale in composizione Monocratica, in composizione Collegiale, GIP/GUP, Corte di Appello, Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Il COA invierà al Presidente del Tribunale una e-mail trimestrale con l’indicazione dei turni dei difensori di ufficio ed i relativi nominativi, con la richiesta di comunicare tale elenco alle singole sezioni del Tribunale; il COA richiederà al Presidente del Tribunale di sollecitare i giudici, in caso di necessità di nomina di un difensore ex art. 97 c. 4 c.p.p., a ricorrere alla richiesta telefonica alle Associazioni incaricate per la corretta individuazione del medesimo.

Tribunale per i Minorenni e Corte di Appello per i Minorenni

- 1 difensore per l’udienza preliminare;
- 1 difensore per l’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale per i Minorenni;
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello per i Minorenni.

Tribunale Militare e Corte di Appello Militare

- 1 difensore per l’udienza preliminare;
- 1 difensore per l’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Militare;
- 1 difensore dinanzi alla Corte di Appello Militare e di Sorveglianza.

Tribunale di Sorveglianza e Magistrato di Sorveglianza

- 1 difensore per l’udienza ordinaria;
- 1 difensore per l’udienza ex art. 41 bis O.P..



Giudice di Pace (penale)

- 2 difensori.

Tribunale Ordinario - XVIII sezione civile e Giudice di Pace (civile)

- 2 difensori per le udienze di convalida del trattenimento degli stranieri (comunitari ed extracomunitari). Sarà considerato supplente il difensore di ufficio designato per il turno del giorno successivo; lo stesso, se di turno dinanzi al G. di P., dovrà contattare la segreteria dell'A.G. per dare la propria disponibilità

Tribunale Ordinario di Roma - XVIII sezione civile – ex c.d. Protocollo Italia-Albania

- 60 difensori a settimana (10 ogni giorno, dal lunedì al sabato). Sarà considerato supplente il difensore di ufficio designato per il turno del giorno successivo.

In relazione all'elenco ai sensi dell'art. 29 Disp. Att. C.P.P. si prevede quanto segue:

sarà predisposto uno speciale elenco di difensori volontari c.d. "riservisti", iscritti nelle liste dei difensori di ufficio, in numero di 6 presso il Tribunale ordinario e 1 presso ciascuna delle altre giurisdizioni previste che subentreranno al difensore che non potrà essere presente al turno assegnatogli.

Ogni difensore riservista potrà sostituire un unico difensore di turno impossibilitato.

L'iscrizione nell'elenco dei riservisti si considera effettuata per le medesime liste per le quali è stata effettuata l'iscrizione principale.

La cancellazione da una o più liste dei difensori di ufficio comporta automaticamente la cancellazione dall'elenco dei riservisti in relazione alle medesime liste.

Il difensore di turno impossibilitato comunicherà tempestivamente - e cioè entro le ore 13.00 del giorno lavorativo di apertura degli uffici del COA antecedente il turno - il proprio impedimento al COA, che provvederà alla sostituzione dello stesso attingendo dall'elenco dei difensori riservisti.

La comunicazione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata con PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata del COA affarigenerali@ordineavvocatiroma.org.

Qualora l'impedimento del difensore di turno intervenga improvvisamente tanto da non consentirgli di comunicare tempestivamente al COA la propria indisponibilità, sarà onere del difensore contattare uno dei c.d. riservisti disponibili per la giornata.

Qualora tutti i riservisti, preventivamente contattati dal difensore impossibilitato, siano indisponibili, sarà onere dello stesso comunicare tale circostanza al COA all'indirizzo di posta



elettronica certificata di cui sopra.

Rimane ferma la possibilità, per il turnista impedito, di ‘scambiare’ il proprio turno con quello di altro difensore avente il medesimo turno nello stesso trimestre, non essendo preclusa, comunque, al turnista impedito la possibilità di nominare un sostituto di propria scelta.

Il difensore di turno arresti e fermi impossibilitato, qualora abbia già ricevuto l’incarico processuale da parte della P.G./A.G., dovrà nominare un proprio sostituto processuale, ex art. 102 c.p.p..

Obblighi del Difensore di Ufficio

Il difensore nominato ha l’obbligo di prestare il patrocinio.

Qualora sussistano ragioni di incompatibilità e/o di inopportunità, il difensore deve darne tempestiva comunicazione all’A.G..

La difesa d’ufficio costituisce un dovere al quale occorre ottemperare con la massima dignità, serietà, puntualità, correttezza e lealtà.

Il difensore di ufficio deve dare immediato avviso all’assistito della facoltà di nominare in qualsiasi momento un difensore di fiducia e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti ai sensi del T.U.S.G. (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modificazioni) e deve informarlo che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge (art. 369 bis c.p.p., lett. d) ed e).

Il difensore di ufficio nominato ex art 97, co. 1, c.p.p. deve prestare il suo patrocinio e, qualora ne sia impedito, deve tempestivamente nominare un sostituto, ovvero, in caso di impossibilità, comunicare la sua assenza all’Autorità Giudiziaria allo scopo di consentire una tempestiva sostituzione.

Il difensore nominato ai sensi dell’art. 97, co. 1, c.p.p., che non si sia reso reperibile, non sia comparso per almeno due udienze consecutive senza giustificato motivo o abbia abbandonato la difesa, incorrerà nelle conseguenze di cui al presente regolamento, salvo quanto disposto dall’art. 105 c.p.p..

Il difensore di ufficio ha il dovere di:

1. invitare il Giudice a nominare ex art 97, co. 4, c.p.p. i difensori di turno come da elenco trasmesso agli Uffici Giudiziari e nella disponibilità delle cancellerie;
2. astenersi dal ripresentarsi all’eventuale udienza di rinvio, quando nominato ex art. 97, co. IV, c.p.p., onde interrompere la catena delle nomine ex art. 97, co. 4, c.p.p..



Il Difensore di Ufficio di turno reperibilità ai sensi dell'art. 29 Disp. Att. C.P.P.

Il difensore di ufficio di turno dovrà presentarsi nell'aula indicata dal magistrato che ne fa richiesta nel più breve tempo possibile

Qualora la designazione sia dovuta a seguito di duplice assenza consecutiva del difensore d'ufficio originariamente nominato, il difensore di turno dovrà chiedere al Magistrato di revocare la nomina ex art. 97, co. 1, c.p.p. originariamente conferita e di procedere a nuova nomina ex art. 97, co. 1, c.p.p..

Il difensore di ufficio è soggetto ai seguenti obblighi:

- a. Il difensore di turno presso il Tribunale e la Corte di Appello dovrà apporre la propria firma sul registro custodito presso le Associazioni preposte dal COA per il ricevimento della firma di arrivo (attualmente CPR, ANF Roma e ADU Roma); i difensori di turno presso il Giudice di Pace, il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale Militare dovranno segnalare la propria presenza sul registro custodito presso le rispettive cancellerie;
- b. Il difensore comunicherà esclusivamente e tempestivamente al COA eventuali cause di impedimento di effettuazione del turno (non sono ammesse giustificazioni successive al turno se non per gravi motivi legati al caso fortuito o alla forza maggiore);
- c. Il difensore di ufficio solleciterà il giudice a limitare il ricorso alle sostituzioni ex art. 97, co. 4, c.p.p. in nome della effettività della difesa tecnica;
- d. Il difensore di ufficio deve garantire la reperibilità dalle ore 09,00 alle ore 14,00, assicurando la propria presenza fino al termine delle attività processuali in corso che si prolunghino oltre tale orario; il difensore di ufficio di turno nelle aule deputate alle convalide dell'arresto avrà l'onere di rimanere in aula sino alle ore 14,00 o, in alternativa, solo dopo la verifica della presenza di tutti i difensori delle udienze di convalida di quell'aula, di fornire al cancelliere il numero di cellulare per la reperibilità (in ogni caso la reperibilità, anche telefonica, finisce alle ore 14,00 salvo il termine delle attività processuali in corso che si prolunghino oltre tale orario); l'attività del difensore di turno potrà proseguire, su base volontaria - comunicata direttamente alle Associazioni assegnatarie del servizio per la tenuta dei registri - fino alle ore 16,00, qualora sia pervenuta alle predette Associazioni, entro le ore 13.45, una



specifica richiesta in tal senso da parte delle aule di udienza con indicazione del Giudice e dell'orario di trattazione del processo per il quale occorre la presenza del difensore di ufficio.

- e. Il difensore di ufficio che non rispetti l'orario di inizio del turno sarà esonerato dall'esecuzione dello stesso.
- f. Il difensore di ufficio, regolarmente iscritto nell'apposito elenco, ha il dovere di attenersi al presente regolamento ed a quanto stabilito dall'art. 30 disp. att. c.p.p..

Il Difensore di Ufficio di turno reperibilità Arresti e Fermi

Il difensore di turno reperibilità arresti e fermi ha l'obbligo dell'effettiva reperibilità, dalle ore 09,00 del giorno indicato fino alle ore 09,00 del giorno successivo; ha, altresì, l'obbligo di comunicare al COA l'utenza o le utenze telefoniche ove potrà essere rintracciato durante il turno.

Il difensore di turno assente nel giudizio di convalida sarà immediatamente sostituito da un difensore di turno reperibilità, che verrà nominato ai sensi dell'art. 97, co. 1, c.p.p..

Adempimenti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio

Secondo quanto previsto dalle norme attualmente in vigore:

Il Consiglio Nazionale Forense “predispone ed aggiorna, con cadenza trimestrale, l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi, disponibili ad assumere difese di ufficio”; l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 97 c.p.p., ai sensi dell'art. 29 disp. att. c.p.p., è disposto sulla base di almeno uno dei seguenti requisiti: “a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale o da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione; c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

L'art. 6 del Regolamento per la difesa di ufficio del CNF datato 12/7/2019, dispone che: “L'avvocato iscritto nell'Elenco Nazionale presenta al COA di appartenenza, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'Elenco Unico Nazionale

ovvero a quello relativo alla ultima richiesta di permanenza presentata, la dichiarazione comprovante i requisiti di permanenza di cui alle lett. a, b, c) dell'art. 5 del presente regolamento. 1-bis: L'avvocato, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 la partecipazione, anche quale sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali (dibattimentali o camerali), a cui l'istante abbia partecipato nel medesimo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) cui la richiesta si riferisce, escluse quelle di mero rinvio e le udienze di smistamento nelle quali non siano state svolte questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento. Nel novero delle dieci udienze non possono essere computate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre innanzi al Giudice di Pace. L'autocertificazione nella parte riguardante l'attestazione relativa alla partecipazione alle udienze dovrà specificamente indicare: a) il numero di ruolo del procedimento; b) la data in cui si è svolta l'udienza; c) l'attività svolta in udienza ed in particolare se vi sia stata, anche alternativamente ovvero cumulativamente: c.1) trattazione di questioni preliminari, c.2) formulazione delle richieste di prova, c.3) udienza dedicata alla istruttoria sia nel giudizio camerale che dibattimentale, c.4) udienza di discussione; d) l'autorità giudiziaria avanti alla quale l'udienza si è svolta; e) le iniziali del nome e del cognome della parte assistita; f) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, difensore di ufficio ex 97 co. 1 c.p.p., difensore di ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p., sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.). Il modulo autocertificativo richiamerà espressamente la responsabilità penale del dichiarante in caso di attestazioni false”.

Controlli e Conseguenze

Il COA vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nonché dei principi di correttezza deontologica e di diligenza.

Per verificare il rispetto degli obblighi relativi ai turni di reperibilità, il Consiglio dell'Ordine predispone appositi registri, che dovranno essere sottoscritti dal difensore di ufficio, al momento dell'inizio e fine del “turno”.

I registri sono messi a disposizione e tenuti:

presso le associazioni assegnatarie del servizio per la tenuta dei registri (attualmente CPR, ANF Roma e ADU Roma), sia in entrata che in uscita, per il Tribunale Ordinario e la Corte di Appello di Roma secondo gli orari stabiliti dal presente regolamento;

per tutti gli altri turni, i difensori firmeranno nei registri tenuti presso le Cancellerie relative



agli uffici giudiziari di competenza al momento dell'inizio del turno.

Il COA, nell'ambito dell'aggiornamento e predisposizione trimestrale dell'elenco dei difensori di ufficio, effettuerà controlli e verifiche sulle assenze ingiustificate dei medesimi difensori, nonché in ordine alle mancate risposte telefoniche per le chiamate relative alle esigenze di udienza.

La Commissione per la difesa di ufficio è incaricata di ricevere le segnalazioni dei Colleghi sull'inosservanza del presente Regolamento da parte dei difensori di ufficio; le segnalazioni ricevute saranno valutate, oltre che nella redazione del parere di cui di seguito, anche al fine della comunicazione al COA per la eventuale trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

Per le assenze e/o le mancate coperture del turno non giustificate, in numero superiore a due in un anno, è prevista la convocazione dinanzi al Coordinatore della Struttura Consiliare delle Difese di Ufficio e ad altro membro della relativa Commissione per gli opportuni chiarimenti. In occasione della richiesta di permanenza nell'Elenco Unico Nazionale dei Difensori di Ufficio, come previsto dal Regolamento del CNF agli artt. 4 e 6, il COA predisporrà il parere da trasmettere al C.N.F. in ordine a ciascuna richiesta, tenendo nel debito conto anche le violazioni degli obblighi richiamati nel presente regolamento, reiterate nel biennio.

Tutti gli avvocati iscritti nelle liste tenute dal COA di Roma, nella loro attività difensiva d'ufficio, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento nonché ai doveri previsti dal Codice Deontologico Forense e dal Regolamento del CNF per le Difese di Ufficio, e in particolare:

- di indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza (art. 9 CDF);
- di fedeltà nello svolgimento della propria attività professionale (art. 10 CDF);
- di segretezza e riservatezza (art. 13 CDF);
- di portare a compimento la difesa di ufficio anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'Elenco Unico Nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza (art. 13, co. 2, lett. F) Reg. CNF per la Difesa di Ufficio);
- di aggiornamento professionale (art. 15 CDF);
- di indossare la toga durante l'espletamento dell'attività professionale, ove previsto. Il

difensore ha l'obbligo di verifica, all'inizio di ogni trimestre, delle date nelle quali dovrà svolgere il proprio turno di ufficio.

Indicazioni e Raccomandazioni

In virtù dell'obbligo deontologico e professionale del difensore di informare il proprio assistito circa l'andamento del procedimento penale, il difensore di ufficio che intenda fornire il proprio assenso all'elezione di domicilio presso lo Studio, ai sensi dell'art. 162 co. 4 bis c.p.p., avrà cura di verificare preventivamente l'esistenza di canali di contatto diretto con l'assistito, telefonici e/o telematici al fine di poter efficacemente adempiere al proprio obbligo.

Il difensore d'ufficio ha diritto alla retribuzione per la prestazione professionale svolta, sia essa effettuata ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.p. che ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p..

Cionondimeno, si invitano i Colleghi, i quali non sono stati impegnati in attività defensionali di rilievo (si pensi alle nomine 97 co. 4 c.p.p. per i meri rinvii da legittimo impedimento o assenza dei testi) a non richiedere, in tali casi, la liquidazione in ottemperanza ai principi di probità, dignità e decoro sopra richiamati.

Si invitano i Colleghi chiamati ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p. a:

- verificare se il precedente difensore di ufficio nominato ex art. 97 co. 1 c.p.p. sia stato assente per la seconda volta consecutiva e, in tal caso, sollecitare il giudice, secondo quanto stabilito con il presente regolamento, a provvedere ad una nuova nomina ex art. 97 co. 1 c.p.p. per la tutela dell'imputato;
- voler richiedere, in caso di esame testi e/o discussione, termine a difesa *ad horas* per uno svolgimento diligente dell'attività difensiva;
- valutare con particolare prudenza il rilascio del c.d. consenso all'acquisizione degli atti procedurali/processuali, limitandolo alle situazioni di indiscutibile beneficio per l'assistito;
- verificare, infine, nel caso in cui l'udienza per la quale si è stati nominati ex art. 97 co. 4 c.p.p. sia fissata per la discussione, se il titolare della difesa sia stato presente alle precedenti udienze e, in caso positivo, richiedere al giudice, facendo verbalizzare l'istanza, un rinvio al fine di permettere al Collega titolare della difesa di presenziare personalmente.

Il presente Regolamento, approvato dal COA il 2 ottobre 2025, sarà pubblicato sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Roma ed inviato a tutti gli iscritti nelle liste dei difensori di uffici

